

## **APERTURA PORTA**

ART. 1102 C.C. - CASS. CIV., SEZ. II, 24 NOVEMBRE 2020, N. 26703

Con questa sentenza gli Ermellini ribadiscono che il diritto di ciascun condomino è limitato dalle esigenze e dagli interessi di tutti gli altri condomini, considerato che i rapporti condominiali sono informati al principio della solidarietà. Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto legittima l'apertura di una porta di una unità immobiliare che consente l'accesso diretto al giardino condominiale attuata ex art. 1102 c. c. ritenuto che tale intervento non altera la destinazione d'uso della facciata dello stabile. Nel caso specifico il nuovo ingresso non determinava alcuna servitù a carico delle parti comuni del condominio.

L'amministratore, però, qualora riscontrasse una alterazione del decoro dello stabile ovvero un pericolo per la statica dell'immobile, può diffidare il condomino a proseguire nell'intervento, se già iniziato, e può portare la questione all'attenzione dell'assemblea.